



COMUNE DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/02/2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 13 del 02/07/2019

OGGETTO: richiesta manifestazione di interesse ad aderire alla procedura semplificata di liquidazione

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio, alle ore 16:00 nell'ufficio di Palazzo dei Chierici del Comune di Catania (CT), sito in Piazza Duomo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 08.02.2019 su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
1. PACE TERESA	Presidente	X	
2. MEOLA ANTONIO	Componente	X	
3. SAPIENZA GIUSEPPE	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale, dr.ssa Rossana Manno, nella qualità di segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:

- l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
- la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;
- il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall' Ente;
- le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
- gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
- è facoltà dell'ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

VALUTATO

in tal senso, l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute, attualmente quantificato in **€ 576.340.638,39**;

DATO ATTO CHE:

- in data 23 maggio u.s. è scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d' ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;

RITENUTO

dover proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00, affinché esso possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso di adesione, s'impegno a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei

beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

ATTESO CHE

è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra, solleva l'ente dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

RILEVATO CHE, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha evidenziato che *“... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL..... È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.”*;

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. **RICHIEDERE**, alla Giunta Comunale, se intenda aderire alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata.
2. **ASSUMERE**, in caso di adesione, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie.
3. **RISERVARSI** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d'ufficio, tuttora in corso.

4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi ed, altresì, la trasmissione, tramite il Segretario Generale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri tutti e, per opportuna conoscenza, al Collegio dei revisori dei conti.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

II SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Rossana Manno

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
F.to Dott.ssa Teresa Pace
F.to Dott. Antonio Meola
F.to Dott. Giuseppe Sapienza